

SENT. NR. 13/2025/C

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46325 del registro di Segreteria.

TRA

1. OMISSIS;

2. OMISSIS;

3. OMISSIS;

4. OMISSIS;

5. OMISSIS;

6. OMISSIS;

7. OMISSIS;

8. OMISSIS;

9. OMISSIS;

10. OMISSIS;

11. OMISSIS;

12. OMISSIS;

13. OMISSIS;

14. OMISSIS;

15. OMISSIS;

16. OMISSIS;

17. OMISSIS;

18. OMISSIS;

19. OMISSIS;

20. OMISSIS;

21. OMISSIS;

22. OMISSIS;

23. OMISSIS;

24. OMISSIS;

25. OMISSIS;

26. OMISSIS;

27. OMISSIS;

28. OMISSIS;

29. OMISSIS;

30. OMISSIS;

31. OMISSIS;

32. OMISSIS;

33. OMISSIS;

34. OMISSIS;

35. OMISSIS;

36. OMISSIS;

37. OMISSIS;

38. OMISSIS;

39. OMISSIS;

40. OMISSIS;

41. OMISSIS;

42. OMISSIS;

43. OMISSIS;

44. OMISSIS;

45. OMISSIS;

46. OMISSIS;

47. OMISSIS;

48. OMISSIS;

49. OMISSIS;

50. OMISSIS;

51. OMISSIS;

52. OMISSIS;

53. OMISSIS;

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani (C.F. FRSPTR64P08L049K) del Foro di Firenze, con studio in via Curtatone n. 2 - Firenze, come da procura allegata in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it ed al numero di fax 055.2741039;

RICORRENTI

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS – CF 80078750587)

con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti

Mariateresa Nasso (C.F. NSSMTR71A46L063A) PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.: MNZRST58R13C129I), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313

RESISTENTE

Letto l'art. 5 c.g.c. in tema di sinteticità degli atti;

Premesso:

- che i ricorrenti presentavano ricorso atto all'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione percepita, per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della L.n. 388/2000 (c.d. meccanismo dei tre scaglioni), in base all'aliquota prevista per l'ammontare dello stesso;
- che il Giudice designato fissava l'udienza di prima comparizione delle parti per il 18/02/2025 ore 12:00, con onere per la parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza entro i termini di legge.

Considerato

- che nelle more della trattazione della causa è stata depositata la recente pronuncia n. 19/2025 adottata dalla Corte Costituzionale avente ad oggetto il vaglio di legittimità dell'attuale sistema di perequazione delle pensioni;
- che, pertanto, il diritto vantato dai ricorrenti allo stato non può riconoscersi, poiché presupponeva la dichiarazione di

incostituzionalità della norma;

- che in merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del dlgs 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del dlgs 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della assoluta novità della questione possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, pronunziando sul ricorso proposto da

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;
9. OMISSIS;
10. OMISSIS;
11. OMISSIS;
12. OMISSIS;
13. OMISSIS;
14. OMISSIS;
15. OMISSIS;
16. OMISSIS;
17. OMISSIS;
18. OMISSIS;
19. OMISSIS;
20. OMISSIS;
21. OMISSIS;
22. OMISSIS;

23. OMISSIS;

24. OMISSIS;

25. OMISSIS;

26. OMISSIS;

27. OMISSIS;

28. OMISSIS;

29. OMISSIS;

30. OMISSIS;

31. OMISSIS;

32. OMISSIS;

33. OMISSIS;

34. OMISSIS;

35. OMISSIS;

36. OMISSIS;

37. OMISSIS;

38. OMISSIS;

39. OMISSIS;

40. OMISSIS;

41. OMISSIS;

42. OMISSIS;

43. OMISSIS;

44. OMISSIS;

45. OMISSIS;

46. OMISSIS;

47. OMISSIS;

48. OMISSIS;

49. OMISSIS;

50. OMISSIS;

51. OMISSIS;

52. OMISSIS;

53. OMISSIS;

nei confronti di INPS, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) compensa per intero le spese di giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 18.2.2025

IL GIUDICE UNICO

Marco Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 5 marzo 2025

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 5 marzo 2025

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente